

## N 1

### **Parco nazionale Arcipelago Toscano - REGOLAMENTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE, ALLE OPERE ED AL PATRIMONIO ZOOTECNICO**

**Deliberazione del Consiglio direttivo 28 giugno 2002 n. 39**

#### **ART. 1 - FINALITA'**

Il presente Regolamento provvisorio, nelle more dell'approvazione del Regolamento e del Piano del Parco di cui all'art. 11 della 394/91, regola, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della stessa Legge, le modalità per la richiesta, l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati alle colture agro-silvo-pastorali, alle opere ed al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica protetta all'interno del territorio del Parco, così come perimetrato dal D.P.R. 22 luglio 1996.

Alle spese relative all'indennizzo verrà fatto fronte con apposito capitolo del Bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, sarà annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 2 - INDENNIZZO**

L'Ente Parco indennizza i danni provocati dalla fauna protetta propria dell'ambiente del Parco.

L'indennizzo é definito dalla Direzione dell'Ente Parco assumendo quale valore di riferimento l'entità del danno accertato dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, secondo le modalità indicate agli articoli seguenti.

#### **ART. 3 – INDIRIZZI GENERALI**

Ogni anno, entro il 31 gennaio con riferimento a quello precedente, sarà presentata al Consiglio Direttivo, dalla Direzione dell'Ente Parco avvalendosi della collaborazione del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del C.F.S., una relazione contenente il rendiconto degli interventi effettuati.

### **PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DANNI**

#### **ART. 4 DOMANDA**

- a) Le domande di risarcimento per i danni alle colture agro-forestali vanno presentate all'Ente Parco, da parte del proprietario o del conduttore del fondo, entro 5 giorni dall'avvenuto danneggiamento o, per le colture per le quali é indispensabile aspettare la maturazione del prodotto per avere una esatta valutazione del danno, almeno 10 gg. prima del raccolto, anche parziale, del prodotto.
- b) Per i danni alle opere, le domande di risarcimento devono essere presentate entro 5 gg. dall'evento o dalla scoperta degli effetti dello stesso.
- c) Per i danni al patrimonio zootecnico le domande vanno presentate entro 24 ore dall'avvenuto danneggiamento, e qualora il termine di presentazione della richiesta coincidesse con giorno non lavorativo degli Uffici dell'Ente, il primo giorno utile successivo all'avvenuto danneggiamento.

In nessuno dei casi indicati alle lettere a) e b), il danno dovrà essere ripristinato prima dell'avvenuto sopralluogo.

Nel solo caso dei danni di cui alla lettera c), si procederà alle operazioni necessarie solo dopo che veterinario della ASL locale abbia rilevato la cause del danno.

Nella domanda, presentata in carta libera, su apposito modulo predisposto dall'Ente Parco e disponibile, oltre ché presso la sede dell'Ente Parco, anche presso il C.T.A. ed i Comandi Stazione Forestali competenti, il richiedente dovrà indicare:

**1** - le proprie generalità con indicazione della reperibilità;

**2** - gli estremi catastali e la forma di possesso del terreno ove si é verificato il danno;

**3** - l'estratto di mappa catastale e la cartografia con l'ubicazione del fondo;

**4** - la superficie complessiva del fondo;

**5** - nel caso di colture agrarie e forestali o di pascoli:

sommarie notizie sulla coltura danneggiata = ubicazione, qualità, numero delle piante danneggiate, superficie sulla quale si é riscontrato il danno, superficie totale dell'appezzamento, causa presunta del danno.

data o periodo in cui avverrà il ripristino o la raccolta. forme di prevenzione e/o protezione già adottate.

**6** - nel caso di opere:

sommarie notizie sul danno = ubicazione, tipologia, causa presunta del danno.

epoca in cui si intende avviare le operazioni di ripristino.

**7** - nel caso di danni al patrimonio zootecnico:

- sommarie notizie del danno = luogo, data, specie animale ferito o deceduto, descrizione del danno

- certificato rilasciato da Veterinario della ASL accertante che il danno è stato arrecato da animale selvatico, specificandone la specie, e descrizione nel dettaglio dei danni riportati dall'animale ferito o deceduto per l'attacco da parte del selvatico.
- dichiarazione da parte del proprietario di eventuali iscrizioni dell'animale danneggiato al libro genealogico, o del possesso di certificazioni di razza o di animale da lavoro.
- Indicazione del veterinario che ha effettuato le cure.

**8 - Dichiarazione del danneggiato che, all'atto della presentazione della domanda di indennizzo, non ha avanzato uguale richiesta ad altro Ente o da questo abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente.**

Nei casi in cui è necessario un accertamento immediato, la documentazione di cui ai precedenti punti 2 e 3 potrà essere presentata dall'interessato al momento del sopralluogo.

Le richieste presentate successivamente alle operazioni di ripristino non daranno diritto al riconoscimento del risarcimento.

La mancata presentazione dei dati o della documentazione richiesta, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentano una adeguata valutazione del danno, implicano la decadenza del diritto al contributo per il risarcimento del danno. Il richiedente è, inoltre, tenuto a comunicare qualunque cambio di reperibilità rispetto a quanto comunicato con la domanda di cui al punto 1 ai fini dell'effettuazione del sopralluogo da parte del personale incaricato.

La mancata comunicazione di cambio di reperibilità o la mancata reperibilità di coloro che hanno inoltrato le domande, comporterà la decadenza delle stesse.

### **ART. 5 - ACCERTAMENTO DEL DANNO**

L'accertamento del danno viene disposto dalla Direzione del Parco e definito mediante sopralluogo della CTA - CFS del Parco.

Il sopralluogo viene eseguito nel tempo utile indicato nella domanda e comunque entro 15 gg. dalla ricezione da parte del CTA-CFS della stessa. Solo nei casi di motivata urgenza, a seguito di immediato ripristino di opere, il sopralluogo viene eseguito entro 24 ore dalla domanda. Per quanto riguarda i danni arrecati al patrimonio zootecnico o agli animali da affezione l'accertamento viene eseguito entro 5 gg. dall'avvenuta denuncia.

Relativamente ai danneggiamenti alle colture, nel caso si renda necessario un suo rinvio o una sua ripetizione affinché venga effettuato in una fase vegetativa in cui l'accertamento dell'entità del danno risulti più sicura, le parti concorderanno la nuova data la quale dovrà essere evidenziata nel verbale di accertamento.

In caso di mancato accordo, la nuova data dovrà essere comunicata al richiedente a mezzo Raccomandata AR.

Il rinvio o la ripetizione del sopralluogo sposta la decorrenza dei termini di cui all'art. 15 comma 4 della L. 394/91, di un numero eguale di giorni.

In occasione di ciascun sopralluogo, il richiedente, se non ha già provveduto in merito, deve mettere a disposizione:

- la documentazione attestante la proprietà o le condizioni in base alle quali gestisce il fondo;
- il piano colturale nel caso di arboricoltura da legno.

Il verbale d'accertamento, redatto su apposita modulistica predisposta dall'Ente Parco, dovrà indicare:

#### **ACCERTAMENTO PER DANNO A COLTURA:**

- titolo di possesso ed ubicazione catastale delle particelle interessate dal danno;
- descrizione generale dello stato colturale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure colturali eseguite o predisposte, eventuali altri danni subiti per causa diverse da quelle da selvatici);
- descrizione del danno (cause, tipo di danno, possibilità di recupero spontaneo da parte della coltura, possibilità di ripristino della coltura, percentuale media di danno riscontrata su tutte le piante danneggiate);
- eventuali misure di prevenzione adottate o non adottate se concordate in occasione di precedenti accertamenti di danni o se prescritte dall'Ente Parco;
- danno desunto da sopralluoghi precedenti;
- conteggio analitico con quantificazione del danno desunto da sopralluoghi precedenti;
- eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo.

#### **ACCERTAMENTO PER DANNO AD OPERE:**

- titolo di possesso e ubicazione catastale delle particelle interessate dal danno;
- descrizione delle opere oggetto del danno (tipo, condizioni, stato di manutenzione, contesto nel quale si inserisce l'opera, utilità dell'opera);
- descrizione del danno (cause, tipo del danno);

- eventuali altri elementi utili per la stima.

#### **ACCERTAMENTO PER DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO:**

- Descrizione animale danneggiato: specie, razza, età
- Animale selvatico che ha arrecato il danno
- Data e località dell'evento
- Sommaria descrizione dell'evento
- Descrizione del luogo dove si è verificato l'evento
- Indicazioni su eventuali responsabilità a carico del proprietario dell'animale

Il proprietario/conducente del fondo o il proprietario dell'animale che inoltra la richiesta di risarcimento, deve rendersi reperibile facilitando le operazioni di sopralluogo e di perizia, specie per quanto attiene l'individuazione della ubicazione della coltura o dell'opera danneggiata.

L'accertamento deve avvenire in presenza e contraddittorio con il richiedente. Eventuali rilievi o eccezioni devono essere riportate nel verbale di accertamento.

Il verbale di accertamento viene redatto anche in caso di insussistenza del danno. Al verbale di accertamento dovrà essere allegata documentazione fotografica dei danneggiamenti.

Nel verbale di accertamento devono venire indicati, qualora si presentasse il caso, gli eventuali interventi per prevenire la ripetizione del danno.

Copia del verbale di accertamento viene rilasciata al richiedente il risarcimento.

#### **ART. 6 - VALUTAZIONE DEL DANNO**

La valutazione economica del danno viene effettuata dalla Direzione dell'Ente Parco in collaborazione con il CTA – C.F.S. il quale, entro 10 giorni dalla data dell'ultimo sopralluogo, deve provvedere a redigere una breve relazione di servizio contenente il procedimento di stima e la relativa quantificazione economica.

La determinazione economica del danno viene eseguita sulla base di indagini di mercato comparative e sulla base di valori fissati dai mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente, o dai Bollettini ufficiali di settore o dai prezziari della Regione Toscana. Sarà cura dell'Ente trasmettere al CTA-CFS le indicazioni dei costi unitari, quali valori a cui uniformarsi.

Nel caso di valutazione economica dei danni riportati al patrimonio zootecnico e agli animali da affezione, questa verrà effettuata dall'Ente. La stima del valore dell'animale deceduto sarà effettuata utilizzando i dati provenienti dalle competenti Camere di Commercio e dalle Associazioni di categoria. Per quanto riguarda il risarcimento delle spese per cure veterinarie, questo verrà concesso solo in conseguenza di presentazione, da parte del beneficiario, di adeguata fattura rilasciata dal veterinario, indicante le cure prestate, secondo i prezzi definiti nel Bollettino Veterinario della Regione Toscana.

#### **ART. 7 - DANNI AMMESSI A RISARCIMENTO**

Sono ammessi a risarcimento:

##### **A. COLTURE**

###### Colture forestali

- superfici rimboschite fino a cinque anni di età
- imboschimenti eseguiti in applicazione del Regolamento UE 2080/92 a condizione che siano state messe in opera adeguate misure di protezione.

Non sono ammessi a risarcimento i danni arrecati ad altre tipologie di superfici boscate.

###### Altre colture

- produzioni agricole;
- pascoli e prati pascoli;
- colture arboree da frutto;
- colture arboree da legno purché non in stato di abbandono;
- colture orticole, frutticole, di bassa corte, giardini;
- giardini di pertinenza delle abitazioni

##### **B. OPERE**

- Muri a secco di pertinenza di giardini di fabbricati o di pertinenza di fondi con colture in atto;
- Argini di pertinenza di giardini di abitazioni o di pertinenza di fondi con colture in atto;
- viabilità privata di pertinenza di abitazioni.

##### **C. PATRIMONIO ZOOTECNICO**

- Bestiame tenuto in recinti;

- Animali da affezione (cani, gatti, ecc.) stazionanti in giardini recintati di pertinenza di abitazioni. Si indennizza, nel caso di bestiame, per la morte dell'animale, il valore del capo, o in caso di ferite, le sole spese veterinarie fornite nei primi 15 giorni successivi all'incidente.

Nel caso degli animali da affezione si indennizzano, per la morte, il valore dell'animale solo se questo possiede certificato di razza o attestazione di animale da lavoro. Per quanto riguarda l'evento del ferimento si rimborsano solo le spese veterinarie fornite nei primi 15 giorni successivi all'incidente.

Non sono comunque indennizzabili:

1. I danni al bestiame tenuto allo stato brado e comunque in zone non completamente ed adeguatamente recintate;
2. I danni arrecati ad animali da cortile (oche, galline, fagiani etc.)
3. I danni ad animali da affezione verificatesi in luoghi diversi rispetto a quanto sopra specificato;
4. I danni il cui importo totale da risarcire sia inferiore a 25 Euro.
5. I danni al bestiame o agli animali da affezione per i quali non siano stata effettuata adeguata custodia o per i quali siano incerte le cause del danneggiamento.

Non sono comunque ammessi a risarcimento i danni alle colture, opere, patrimonio zootecnico per i quali non siano state adottate le protezioni preventive concordate e/o cofinanziate dall'Ente Parco.

### **ART 8 - MISURE DEL RISARCIMENTO ALLE COLTURE**

Il risarcimento dei danni è definito sulla mancata produzione vendibile accertata a seguito del danno o dell'eventuale deprezzamento del prodotto, nonché sui costi di ripristino delle opere danneggiate.

La soglia minima, o franchigia, al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio d'impresa, è la seguente:

- danni a vigneti = 5% della pianta o del prodotto
- danni a seminativi, foraggiere = 5% del prodotto;
- danni a vivaia, giovani impianti di colture arboree o da frutto = 5% della pianta;
- danni a colture arboree da frutto compresi i castagneti = 5% della pianta;
- danni a superfici pascolive, prati pascolo etc. = 5% del prodotto;
- danni ad ortaggi = 5% del prodotto.

La quantificazione del danno sarà espressa in percentuale rispetto alla produzione prevista, detratte le quote percentuali di danno attribuibili ad altre cause (grandine, gelo, vento, fitopatie, insetti nocivi, carenze di cure colturali) e della franchigia di cui al presente articolo.

Per le colture arboree adulte con danni ai tessuti vascolari (scortecciamento, rosicatura, etc.), verrà valutata l'entità del minor prodotto determinato da tali danni.

La stima del danno alle opere si effettua in base al costo di ricostruzione decurtato del valore di recupero dei materiali residui.

Nessun risarcimento spetta a coloro che, pur avendo inoltrato richiesta di risarcimento nei modi e nei tempi prescritti, non hanno provveduto in toto ad adottare i sistemi protettivi suggeriti dall'Ente Parco in occasione di precedenti richieste danni.

Non sono ammessi risarcimenti per spese di ripristino già sostenute anche se documentabili.

### **ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI**

Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale di accertamento dei danni alle colture ed alle opere da parte della CTA – C.F.S., la Direzione definisce l'eventuale risarcimento dei danni a carico dell'Amministrazione.

Per i danni alle colture l'Ente provvederà alla liquidazione nei successivi trenta giorni.

Per i danni alle opere o per altre tipologie di danno per il cui ripristino sia necessaria la fornitura di manodopera e/o noli attrezzatura, la Direzione dell'Ente Parco invia al beneficiario a mezzo Raccomandata AR, una comunicazione con la quale si specifica il danno ammesso a contributo ed il termine per l'esecuzione del ripristino. Il beneficiario, a sua volta, dovrà comunicare l'avvenuta conclusione dei lavori e contestualmente inoltrare, se del caso, la documentazione attestante le spese sostenute.

L'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere avverrà entro 30 gg. dalla comunicazione sopra descritta e la Direzione provvederà nei successivi 60 gg. alla liquidazione dei danni ammessi a contributo.

Per ogni accertamento, il verbale di cui sopra dovrà contenere:

- atto di riscontro delle fatture, se previste;
- atto di constatazione dell'avvenuto ripristino delle opere eseguendo, se del caso, per gli acquisti sostenuti, la verifica delle fatture e, per i lavori a misura, le necessarie verifiche e computi.

Il verbale di accertamento dell'avvenuto ripristino deve essere accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio a firma del titolare dell'azienda o di chi ne è il legale rappresentante.

Se entro i termini stabiliti nella comunicazione di ammissione a contributo di cui al presente articolo, il beneficiario non ha avviato i lavori, il beneficiario perderà qualunque diritto al contributo.

Per quanto concerne gli indennizzi relativi a danneggiamenti effettuati al patrimonio zootecnico o agli animali da affezione, la procedura è la seguente:

- entro 45 gg. dalla ricezione del verbale di accertamento del CTA-CFS, la Direzione definisce l'eventuale risarcimento per la morte dell'animale, comunicandola al beneficiario. La liquidazione avverrà nei successivi 15 gg.
- la liquidazione delle spese derivanti dalle cure veterinarie saranno liquidate, previa ricezione del verbale di accertamento del CTA-CFS, entro 30 gg. dalla presentazione, da parte del beneficiario, delle relative fatture.